COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione n. 38 del 28.05.2012
Modificato art. 25 con Delibera Giunta Comunale n. 127 del 21.10.2013

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Limiti di valore e divieto di frazionamento
Art. 4 – Programmazione
Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del contratto.
Art. 6 – Competenze
Art. 7 – Modalita' di esecuzione
Art. 8 – Pubblicita' e Post-informazione
Art. 9 – Penali e garanzie
Art. 10 – Variazioni in corso di esecuzione del contratto
Art. 11 – Liquidazione delle spese

DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORI
SEZIONE LAVORI: A
Art. 12 – Limiti di importo per i lavori
Art. 13 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia
Art. 14 – Affidamenti in economia complementari all'appalto
Art. 15 – Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto
Art. 16 – Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo
Art. 17 – Lavori d'urgenza
Art. 18 – Lavori di somma urgenza
Art. 19 – Perfezionamento del contratto di cottimo - Garanzie
Art. 20 – Piani di sicurezza
Art. 21 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione
Art. 22 – Perizia suppletiva per maggiori spese
Art. 23 – Post-informazione

DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI E FORNITURE
SEZIONE FORNITURE E SERVIZI: B
Art. 24 – Limiti di importo e sistemi di affidamento
Art. 25 – Tipologia delle forniture e servizi eseguibili in economia
Art. 26 – Modalità di affidamento
Art. 27 – Scelta del contraente
Art. 28 – Conguita' dei prezzi
Art. 29 – Sistemi automatizzati di scelta del contraente
Art. 30 – Verifica dei requisiti
Art. 31 – Termini di pagamento
Art. 32 – Presentazione e prelievo di campioni – Contestazioni
Art. 33 – Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34 – Norma di rinvio
Art. 35 – Disposizioni finali

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti di contratti pubblici, disciplinando, ai sensi della normativa vigente, l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi.
2. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati nel rispetto dell'art.125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. e relativo Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonche' dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal Codice dei contratti pubblici e dal regolamento.
3. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, nonche' ai principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita'.

ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il ricorso alla procedura in economia deve essere opportunamente motivato. La mancata motivazione, pertanto costituisce una ingiustificata sottrazione di questi affidamenti alle ordinarie procedure concorsuali.
2. Le procedure in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresi' l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle categorie generali individuate dall'art.125, comma 6, del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e specificati nel successivo **art.13** del presente regolamento.
4. Le acquisizioni in economia di beni e servizi sono ammesse in relazione agli oggetti individuati nel successivo **art.25** del presente regolamento.
5. Il ricorso al cottimo fiduciario deve essere preceduto dalla **determina a contrarre** di cui all'art.11 del D.lgs n.163/2006 e ss.mm., fatto salvo quanto disciplinato nell'art. 24, comma 3, del presente regolamento.

ART. 3
LIMITI DI VALORE E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, per i lavori, nell'ambito delle categorie generali di cui all'art.125, comma 6 del D.lgs 163/2006 ss.mm.e per servizi e forniture in relazione all'oggetto e ai limiti di importo individuati con il presente Regolamento.
1. Il ricorso alla gestione in economia è ammesso:
a) per lavori, fino all'importo di **euro 200.000**, IVA esclusa, nel rispetto delle categorie generali indicate dalla normativa vigente;
b) per lavori da eseguirsi in amministrazione diretta che comportino una spesa complessiva non superiore a **euro 50.000,** IVA esclusa;
c) per forniture e servizi, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di **euro**

200.000 IVA esclusa. (*)

2. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio, avente carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente regolamento, puo' essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

3. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi gia' distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonche' quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del **Direttore Responsabile del Settore competente**; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.

4. I suddetti limiti di importo sono da intendersi automaticamente aggiornati a seguito della rideterminazione periodica effettuata dal Ministero dell'Economia e Finanze o di modifiche legislative.

(*) Reg.to (UE)n.1251/2011 della Commissione del 30.11.2011 (GUCE 02.12.2011): biennio 2012-2013: controvalore 200.000 D.S.P.;

ART. 4
PROGRAMMAZIONE

1. Per i lavori l'Amministrazione individua:

− nel programma annuale proprio del piano triennale delle Opere Pubbliche e/o nel Bilancio di previsione annuale, l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia, per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria*;*

− in sede di Bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento per gli interventi "non preventivabili" per lavori da eseguirsi in economia, tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.

2. Per i servizi e le forniture in economia prevedibili, la programmazione avviene in sede di definizione del Piano Esecutivo di Gestione.

3. Gli stanziamenti per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia, siano essi di natura "prevedibile" che "non prevedibile", vengono indicati nel PEG analitico e distribuiti per **Centri di Responsabilità.**

ART. 5
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ogni acquisizione in economia si effettua attraverso un **Responsabile del Procedimento** ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 163/2006 s.m.i. e del relativo regolamento attuativo. (*)

2. E' individuato un **Responsabile di Procedimento**, uno per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la cura del corretto e razionale svolgimento delle procedure di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla

normativa vigente e, su incarico del **Direttore Responsabile del Settore competente**, l'attestazione di regolare esecuzione.
Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del Direttore dei Lavori che, in taluni casi, non coincide con il **Responsabile Unico del procedimento** dell'opera.
Per servizi e forniture, il **Responsabile Unico del Procedimento** svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto, a meno di diversa determinazione in base all'organizzazione interna del Comune e fatte salve le eccezioni di cui all'art.300 del D.P.R. 207/2010.
3. Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verra' considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque e' tenuto a provvedere all'intervento ed e' responsabile dell'esecuzione del contratto.

(*) RUP per i Lavori:artt. 9 e 10 del DPR 207/2010; per Servizi e forniture: artt. 272, 273 e 274 del DPR 207/2010.

Art. 6
COMPETENZE

1. L'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, disciplinata dal presente regolamento **viene disposta con determinazione** del **Direttore Responsabile del Settore competente,** nei limiti delle risorse finanziarie assegnategli e nel rispetto più in generale di quanto previsto nel Piano Esecutivo di Gestione o in separato atto deliberativo.
2. La determinazione del **Direttore Responsabile del Settore competente** con il quale viene approvata la perizia o relazione di stima o il progetto deve contenere:
a) la causa per la quale i lavori, le forniture ed i servizi devono aver luogo; il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi di bilancio per farvi fronte che all'uopo vengono prenotati;
d) le ragioni che giustificano la scelta del sistema in economia e le relative modalità esecutive di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
e) se comprensiva di formale impegno di spesa, il visto di regolarità contabile espresso dal **Direttore Responsabile del Servizio Finanziario** attestante la relativa copertura finanziaria rilasciato ai sensi di quanto previsto nella normativa vigente.

(*) art.192 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Art. 7
MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Le procedure in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresi' l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza fra gli operatori economici e, **di regola, previa consultazione di almeno cinque**

operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. (*)
2. Per l' affidamento dei lavori in economia è seguito di regola il criterio del prezzo più basso tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni di forniture e servizi.
3. Eccezionalmente, per lavori in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari.
4. Per i servizi, le forniture e nei contratti misti, quando i lavori risultino economicamente non prevalenti, a seconda del caso può essere applicato il criterio del prezzo più basso, oppure quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.
5. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata dal **Responsabile del Procedimento** competente anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.
6. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante cottimo fiduciario.
7. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del **Responsabile del Procedimento**. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a **50.000 euro**.
8. Sono eseguiti a cottimo i lavori, le forniture ed i servizi per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a persone o imprese individuali o collettive.
9.Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
10. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
11. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in amministrazione diretta sono conclusi nella forma di atto di cottimo, stipulato attraverso scrittura privata, che puo' anche consistere nella lettera di affidamento o, per piccole spese di acquisto al minuto, mediante nota-ordinativo. **L'offerta e la lettera-contratto sono soggetti all'imposta di bollo a carico dell'affidatario; il preventivo e la nota-ordinativo sono in carta semplice.** (**)
12. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti del **Comune** e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del **Responsabile del procedimento**.
13. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria

giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara e di capitolato, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.
14. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
15. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

(*) Art.125 c,11, Dlgs 163/2006 e s.m.i. e art.331, c.2, del DPR 207/2010.
(**) per i Lavori art. 173 DPR 207/2010; per Servizi e Forniture: Art.334, comma2, del DPR 207/2010.

ART. 8
PUBBLICITA' E POST-INFORMAZIONE

1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria **non** si applicano le norme del D.lgs 163/2006 e ss.mm. che prevedono gli obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito sopranazionale. (*)
2. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi **non** sono sottoposte agli obblighi di pubblicita' e di comunicazione previsti dall'art.124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto-soglia. (**)
3. Per i lavori, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad **euro 40.000** è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. I cottimi di importo pari o superiore ad **euro 40.000** sono soggetti a comunicazione all'Osservatorio con inserimento nell'elenco trimestrale, mentre per i cottimi di importo pari e inferiore ad euro 40.000 sono da comunicarsi all'Osservatorio sempre con cadenza trimestrale nel riepilogo del numero di tali affidamenti e dell'importo complessivo. (***)
Tali adempimenti sono curati dal **Responsabile del procedimento**.
4. Per i servizi e le forniture, ai sensi dell'art. 331, c.3, DPR 207/2010, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad **euro 40.000** è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. (****)

(*) art.122 Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii
(**) artt.331 DPR 207/2010 smi
(***) art.23 (Post-informazione) del presente regolamento.
(****) art. 331 DPR 207/2010 smi; Parere AVCP n.22 del 16.11.2011: tesi estensiva adeguamento dinamico soglie di 20.000 euro.

Art. 9
PENALI E GARANZIE

1. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa incaricata della esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, si applicano le penali stabilite nella lettera di ordinazione o

nel contratto, previa contestazione scritta da parte del **Responsabile del Procedimento** competente degli addebiti mossi all'impresa medesima.
2. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il **Responsabile del Procedimento** competente, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga piu' efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
3. Si puo' prescindere dal richiedere la cauzione provvisoria e/o definitiva, ove il **Direttore Responsabile del Settore competente e/o il Responsabile del Procedimento** non la ritenga necessaria in base alla durata, alla tipologia e all'importo dei lavori, forniture o servizi e comunque nel rispetto di quanto disciplinato nei successivi **artt. 19 e 26** del presente regolamento. (*)
4. La cauzione a garanzia, quando dovuta, viene richiesta e deve essere prestata nelle misura del dieci percento dell'importo dei lavori, della fornitura o del servizio affidato, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

(*): art.19 (lavori) e art..26 (forniture e servizi) del presente regolamento.

Art. 10
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art.114 e 132 del D.lgs 163/2006 e ss.mm., fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del Codice dei contratti pubblici, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti stabiliti dal Codice medesimo e dal DPR 207/2011 ss.mm.. (*)

(*) per servizi e forniture vedere art.331 del DPR 207/2010.

Art. 11
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

1. Le spese in economia, sia quelle effettuate con il sistema dell'amministrazione diretta sia quelle effettuate con il sistema del cottimo sono liquidate con le modalità stabilite dal Regolamento comunale di contabilità vigente.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORI

SEZIONE LAVORI: A

ART. 12
LIMITI DI IMPORTO PER I LAVORI

1. La **presente sezione A** disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di 200.000 Euro.
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

ART. 13
TIPOLOGIA DI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente **articolo 3**, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati:
A. Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del dlgs. 163/2006;
Si individuano i seguenti ambiti di intervento:
BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sede comunale - sedi di delegazioni comunali - edifici scolastici - teatri e biblioteche - centri socio assistenziali e laboratori - - impianti sportivi e per il tempo libero - edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - cimiteri comunali - ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.
OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali - reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti - acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali – lavori nel verde pubblico - in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.
B. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati.
C. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
D. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.
E. Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
a) scavi,
b) demolizioni,
c) prove penetrometriche,
d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello
stato del bene interessato alla progettazione,
f) stratigrafie per l’individuazione delle opere d’arte.
F. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

ART. 14

AFFIDAMENTI IN ECONOMIA COMPLEMENTARI ALL'APPALTO

1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:
a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di **200.000 euro**, disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010;
b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del D.P.R. 207/2010. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a **200.000 euro**, purché il **Responsabile del procedimento** ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal Regolamento dei contratti e dal presente Regolamento;
c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il **Responsabile del procedimento** reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 42, comma 3 lett. b), del D.P.R. 207/2010; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a **40.000 euro**, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.
2. In tali casi, il **Responsabile del procedimento** degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.
3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 178, comma 2, del D.P.R. 207/2010; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del Rup.

ART. 15
LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA O CON SISTEMA MISTO

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del **Responsabile del procedimento.**
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal **Responsabile del nucleo** dell'intervento specifico, sotto la vigilanza del **Responsabile Unico del Procedimento.**
3. Il **Responsabile Unico del Procedimento**, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal **Direttore Responsabile del Settore competente**, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.
4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione

diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

ART. 16
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI LAVORI IN COTTIMO

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il **Direttore Responsabile del Settore competente** attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idoneo operatore economico, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente **art. 7**.
2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.
3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia **tra i 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro**, si procede esperendo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125, c.8 del Dlgs. 163/2006.
4. Ai sensi dell'art. 125, c.8, secondo periodo, per i lavori di importo inferiore a **40.000 euro** il **Direttore Responsabile del Settore competente** può avvalersi dell'affidamento diretto, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione.
5. Nella procedura di confronto concorrenziale non è di regola applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Quando la Commissione di gara accerti la sussistenza di indici sintomatici dell'anomalia dell'offerta, attiva il procedimento di contradditorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.
6. Per interventi di importo contenuto entro **50.000 euro**, assegnati in cottimo o in appalto, la qualificazione dell'esecutore è di regola comprovata dalla relativa iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alle prestazioni da affidare.

ART. 17
LAVORI D'URGENZA

1. Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato 'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal **Responsabile del procedimento** o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal **Direttore Responsabile del Settore competente.** Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 18
LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il **Responsabile del procedimento e/o il tecnico,** può disporre, contemporaneamente alla redazione

del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di **200.000 euro** o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal **Responsabile del procedimento o dal tecnico** da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e semprechè non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 163, comma 5, del D.P.R. 207/2010.
4. Il **Responsabile del procedimento,** o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al **Direttore Responsabile del Settore competente** che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e l'approvazione dei lavori da parte della Giunta Comunale.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

ART. 19
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI COTTIMO - GARANZIE

1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 173 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
g) le garanzie a carico dell'esecutore.
Il contratto di cottimo deve altresì contenere:
h) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
i) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
i) la quantificazione dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 ss.mm.
2. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del **Direttore Responsabile del Settore proponente** di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.
3. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di **40.000 euro**, il **Responsabile del Procedimento** ritenga di

prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.
4. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica “all risks” può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa.
5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, **l’Amministrazione** si avvale degli strumenti indicati al precedente **art.9**, commi 1 e 2, del presente Regolamento e dell’**art. 137** del Dlgs. 163/2006.
6. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all’Amministrazione.

ART. 20
PIANI DI SICUREZZA

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

ART. 21
TENUTA DELLA CONTABILITA’ E REGOLARE ESECUZIONE

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del DPR 207/2010; si procederà all’emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l’importo di **200.000 euro**.
2. In caso di lavori di importo non superiori a **10.000 euro**, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal **Responsabile Unico del Procedimento**.
3. E’ compito del **Responsabile del procedimento** documentare in modo dettagliato l’andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

ART. 22
PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE

1. Ove durante l’esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il **Responsabile del Procedimento** presenta una perizia suppletiva, per chiedere l’autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva puo’ superare quella debitamente autorizzata nei limiti di **200.000 euro**.

ART. 23
POST-INFORMAZIONE

1. Per i **lavori,** l’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad **euro 40.000** è soggetto ad avviso di postinformazione mediante

pubblicazione sul profilo del committente. I cottimi di importo pari o superiore ad **euro 40.000** sono soggetti a comunicazione all'Osservatorio con inserimento nell'elenco trimestrale, mentre per i cottimi di importo pari e inferiore ad **euro 40.000** sono da comunicarsi all'Osservatorio sempre con cadenza trimestrale nel riepilogo del numero di tali affidamenti e dell'importo complessivo. (*)
Tali adempimenti sono curati dal **Responsabile del procedimento.**

(*) vedere art.8 (Disposizioni Generali) del presente regolamento.

DISPOSIZIONI RELATIVE A FORNITURE E SERVIZI

SEZIONE FORNITURE E SERVIZI: B

ART. 24
LIMITI DI IMPORTO E SISTEMI DI AFFIDAMENTO

1. **La presente sezione "B"** disciplina l'affidamento di forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie specificate nel successivo **articolo 25**.
2. La procedura normale attivata per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, è la procedura negoziata previo confronto concorrenziale ed è consentita esclusivamente per importi inferiori alla soglia comunitaria di **200.000 D.s.p. (*).**
3. Il **Direttore Responsabile del Settore competente** ha facoltà di procedere a **procedura negoziata diretta** nei seguenti casi, e facolta' di prescindere dall'adozione della determina a contrarre:
a) di norma per **importi inferiori ad euro 40.000**;
b) per le tipologie di beni e servizi elencati nell'art.25 del presente Regolamento;
c) nei casi previsti dall'art. 57 del dlgs. 163/2006 s.m.i. laddove non possa essere utilmente esperita la procedura di cui al comma 6 del predetto articolo;
4. Prima di attivare un'autonoma procedura, il **Direttore responsabile del Settore competente** deve verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e ss.mm.ii, o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1, c.456 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (finanziaria 2007), ovvero altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti. In caso affermativo, il **Direttore responsabile del Settore competente** valuta la convenienza della convenzione quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, trasmette l'atto di adesione all'acquisto. Diversamente, avvia la procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro, laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra il bene o servizio offerto in convenzione ed il bene o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione. Di tale profilo deve essere data adeguata illustrazione nella perizia di spesa.

(*) Reg.to (UE)n.1251/2011 della Commissione del 30.11.2011 (GUCE 02.12.2011): biennio 2012-2013:

controvalore pari a Euro 200.000.

ART. 25
TIPOLOGIA DELLE FORNITURE E SERVIZI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

1. Il ricorso all'acquisizione in economia e' consentito nelle seguenti ipotesi per **forniture e servizi** necessari per i casi di cui all'art.125, comma 10, Dlgs 163/2006 s.m.i.:

1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

3) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

2. Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle seguenti ipotesi per **forniture e servizi,** necessari per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente, che per loro natura possono essere affidate in economia:

a) la locazione per breve tempo di immobili, con le attrezzature per il funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'Amministrazione e per l'attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando non siano disponibili locali del demanio o del patrimonio sufficienti o idonei;
b) forniture e servizi relativi all'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, seminari, accoglienza di delegazioni ed altre manifestazioni su materie istituzionali o comunque interessanti l'Amministrazione; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
c) forniture e servizi relativi all'organizzazione di iniziative istituzionali e per solennita' civili (compreso servizio banda musicale);
d) servizi di catering, allestimento rinfreschi e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
e) forniture di libri, riviste, giornali, quotidiani, pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a riviste, periodici, banche dati, sia su supporto cartaceo che informatico (CD-DVD; on.line); abbonamenti ad agenzie di informazioni; forniture di modulistica specifica per uffici e servizi comunali fornita a cura di ditte notoriamente specializzate nel settore della Pubblica Amministrazione;
f) abbonamenti a servizi telematici di collegamento a banche dati;
g) fornitura di opere d'arte, collezioni scientifiche;
h) servizi di traduzione, interpretariato sbobinatura e trascrizione, quando l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
i) servizi di stampa e riproduzione di materiale vario, per pubblicazione di bandi e avvisi e manifesti, locandine e pieghevoli di informazione in genere;
j) Urgenti ed occasionali servizi di trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, immagazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;
k) Urgenti ed occasionali servizi di trasporto scolastico;
l) servizi di trasporto con corriere o altra modalita';

m) servizi postali, telefonici e telegrafici e fornitura di valori bollati;
n) servizi assicurativi in genere; assicurazioni urgenti a copertura di iniziative o eventi a carattere non continuativo; pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione agli uffici;
o) spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e casuali;
p) rilegatura di libri, registri, documenti e pubblicazioni varie, restauro libri, arredi, tapezzerie, tendaggi e altri beni di pregio non rientranti nelle categorie OG2 e OS2A e OS2B dell'Allegato A del DPR 207/2010;
q) forniture nonche' servizi di manutenzione e riparazione di mobilio e beni mobili in genere, nonche', attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali; fornitura arredi scolastici e prescolastici; fornitura di pezzi di ricambio e accessori; fornitura di materiali e attrezzature per falegnameria e infissi;
r) forniture di strumentazioni, beni mobili e attrezzature per gli uffici, gli impianti, i servizi comunali, per le cucine (sistemi elettronici, di amplificazione e di diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisuali, lavatrici, lavastoviglie, affettatrici ecc...); fornitura pezzi di ricambio e accessori; servizi di manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori; servizi di noleggio delle suddette strumentazioni e attrezzature;
s) forniture, servizi, noleggio: macchine distributrici di bevande calde, fresche e di alimenti confezionati;
t) servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori, fiere e mercati; servizi e forniture per la realizzazione di fiere e mercati;
u) forniture di materiale di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati e modelli per uso uffici, registri, carta, cartone, affini e altri materiali di consumo necessari per gli uffici, gli impianti e i servizi comunali;
v) servizi esterni di editoria, fotoriproduzione, copisteria, cartografia, eliografia, elaborazione di disegni computerizzati, stampa, stampa digitale, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica; servizi video-fotografici; servizio sviluppo e stampa rullini fotografici; servizi di stampa, assemblaggio fogli e imbustamento; fornitura materiali per disegni, fotografie e per audiovisivi; fornitura di litografie, materiali per diffusione sonora e visiva, per fotografia, reagenti chimici e combustibili per laboratorio, materiale specifico per uffici tecnici;
w) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, custodia, illuminazione e riscaldamento e climatizzazione dei locali di proprietà o in uso, fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;
x) forniture e servizi di noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura, di sistemi di scrittura, di attrezzature informatiche, hardware e software; servizi di assistenza e manutenzione delle suddette attrezzature, compreso hardware e software; fornitura materiali di consumo per il funzionamento delle macchine indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici; servizi informatici ed affini;
y) servizi di Software su misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici, a meno che la natura della prestazione o

la necessità di avvalersi di un contratto di durata e di tenere conto del divieto di cui al precedente **art. 3,** rendano necessario il ricorso all'appalto;

z) servizi informatici e affini; servizi di supporto informatico;

aa) servizi di telecomunicazione;

bb) fornitura di veicoli, macchine operatrici ed attrezzature per i servizi comunali compreso l'acquisto e la manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso o altre attrezzature per il servizio della protezione civile;

cc) servizi di riparazione, manutenzione e noleggio di veicoli, autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali; acquisto di carburante, lubrificanti e combustibili, nonché spese per l'acquisto di pezzi di ricambio ed accessori, per il pagamento della tassa di immatricolazione, di circolazione e di revisione, e di altre eventuali, per i veicoli in dotazione;

dd) accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio;

ee) servizi di collocamento e reperimento del personale;

ff) servizi di elaborazione paghe;

gg) forniture e servizi per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni costituiti a norma delle vigenti disposizioni, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza, svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, spese per concorsi;

hh) spese connesse con le elezioni e con i referendum;

ii) forniture di vestiario, effetti di corredo, divise, calzature e relativi accessori, nonche' Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per il personale avente diritto, comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi; servizi di riparazione e manutenzione vestiario, calzature, accessori e DPI;

jj) forniture di prodotti e derrate alimentari in genere nonche' per il centro di cottura e per le cucine comunali, da acquistare per tipologie merceologiche omogenee; fornitura di casalinghi, stoviglie, vettovagliato e tovagliato;

kk) fornitura di materiale di consumo, materiale a perdere, didattico, ludico, scientifico, sportivo e ricreativo per i servizi comunali o comunque facenti capo al Comune sul piano della spesa; forniture di biancheria in generale e da letto per i servizi socio-assistenziali;

ll) forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero promosse dal Comune o dalle Circoscrizioni comunali;

mm) servizi ricreativi, culturali e sportivi; servizi relativi all'istruzione; servizi sanitari e sociali;

nn) fornitura o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igenico-sanitari, ambientali, cimiteriali e di gestione della popolazione animale;

oo) forniture di attrezzature, prodotti igenizzanti e disinfettanti nonche' materiale a perdere per pulizie; fornitura farmaci, parafarmaci e materiali di pronto soccorso;

pp) Urgenti ed occasionali servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;

qq) servizi di lavanderia; servizi di lavaggio;

rr) servizi alberghieri e di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento pasti e di altri generi di conforto per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali a domanda individuale;

ss) fornitura arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone, addobbi vari e servizi per il verde pubblico; servizio di cura e manutenzione dell'arredo

urbano e del verde pubblico, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi;

tt) fornitura per il traffico e la segnaletica stradale; fornitura materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;

uu) fornitura utensileria e ferramenta;

vv) servizio di sgombero neve;

ww) servizi di igiene urbana e ambientale; servizio di espurgo;

xx) servizi di installazione e servizi di manutenzione per impianti di sicurezza in genere e per elevatori;

yy) servizi occorrenti alla gestione di canili;

zz) servizi di cattura e trasporto cani randagi o vaganti incustoditi;

aaa) servizi di raccolta e deposito di spoglie di cani od altri animali;

bbb) servizi di vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza, urgenti ed occasionali, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;

ccc) servizi di agenzia viaggi, servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali e per missioni del personale;

ddd) Incarichi di supporto alla progettazione di opere pubbliche;

eee) Incarichi relativi ai servizi tecnici di cui al **successivo comma 4**, qualora l'importo **non superi euro 40.000, come previsto** dall'art. 267, comma 10, del DPR 207/2010 e dalle determinazioni n.4/2007 e n. 5/2010 dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici, nonche' dal parere n.22 del 16.11.2011 dell'Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici; (*)

fff) spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; servizi pubblicitari; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;

ggg) abbonamenti a servizi di consulenza; spese legali, notarili e di consulenza legale;

hhh) Spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi e i concorsi;

iii) servizi di contabilita', la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria con l'esclusione del servizio di revisione dei conti; servizi finanziari, bancari e assiscurativi;

jjj) servizi di consulenza gestionale e affini;

kkk) servizi di ricerca, sviluppo compresi i dati statistici, indagini, studi, rilevazioni soscio-economiche, analisi di fattibilita', analisi tecniche e finanziarie;

lll) servizi condominiali e di gestione delle proprieta' immobiliari;

mmm) servizi di riabilitazione e attivita' motoria in ambito socio-sanitario,

nnn) servizi di necroforia e quant'altro agli stessi strettamente connesso;

ooo) servizi di onoranze funebri agli indigenti;

ppp) servizi di refezione scolastica e mensa, servizi , servizi ed approvvigionamenti per la gestione dei servizi comunali (ad esempio assistenza, servizi educativi, ecc.) ;

qqq) studi, rilevamenti e compilazione di progetti;

rrr) Servizi di gestione archivio, servizi di gestione dei documenti cartacei ed elettronici.

3. L'individuazione delle voci di spesa e dei relativi limiti di importo stabilita dal comma precedente e' aggiornata con atto della Giunta Comunale.

4. **Per servizi tecnici si intendono:**

a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei

lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
d) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

(*) Parere AVCP n.22 del 16.11.2011: tesi estensiva adeguamento dinamico soglie di 20.000 euro.

ART. 26
MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO

1. Quando il bene o il servizio è affidabile in economia, il **Direttore responsabile del Settore competente** attiva la "procedura di cottimo fiduciario" (procedura negoziata) nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 163/2006 s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 s.m.i., con avviso pubblico o con lettera-invito, con le modalita' specificate nei commi seguenti.
2. – **Progettazione** - Con riferimento a forniture e servizi e' il **Responsabile del Procedimento** che stabilisce, nell'ambito comunque di un unico livello di progettazione, la necessarieta' di un progetto, il tipo e la struttura, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e al tempo stesso in conformita' al principio di semplificazione. Il progetto per affidamenti di **importi inferiori a euro 40.000**, per il principio di proporzionalita' e semplificazione puo' consistere nello schema di richiesta preventivo di spesa o nello schema di lettera-invito, fatta salva ogni altra determinazione del **Responsabile del Procedimento.** Il Progetto contiene le indicazioni in merito al DUVRI, da redigersi post-affidamento del servizio o fornitura. Le spese inerenti la sicurezza devono essere quantificate nel Progetto.
Per affidamenti di **importi inferiori a euro 40.000**, l'attivazione di una "indagine di mercato oggettiva", richiedendo almeno tre preventivi (o piu' preventivi) e' attivita' istruttoria volta ad acclarare il miglior prezzo di mercato, a fini motivazionali. In tale caso non si configurano soggetti controinteressati e quindi non c'e' la necessita' di comunicare il definitivo affidamento e non si e' tenuti a verificare i requisiti.
3. – **Determina a contrarre – (*)** - Per il principio di proporzionalita' e semplificazione, con la determina a contrarre e' possibile approvare anche il progetto, fatta salva ogni altra determinazione del **Direttore responsabile del Settore competente**. Il provvedimento con il quale si avvia il procedimento di "procedura di cottimo fiduciario" deve essere adeguatamente motivato e contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma. Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al "contratto aperto"; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.

4. L'**affidamento** mediante "procedura di cottimo fiduciario", per **importi pari o superiori a euro 40.000**, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di **almeno cinque** operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite elenchi di operatori economici, o sulla base di indagini di mercato, pubblicando di regola un **avviso** sul solo sito Internet dell'Amministrazione. L'avviso puo' essere omesso in caso di urgenza di provvedere che non consente alcun indugio ovvero in caso di specialita' della prestazione ed unicita' del prestatore ed in tutti gli altri casi in cui la legge ammette la procedura negoziata diretta a norma dell'art.57 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.. L'avviso reca le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, al fine di sollecitare la presentazione di candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate, nonche' il termine di presentazione delle candidature, che deve essere fissato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 70 Dlgs. 163/2006 ss.mm.ii. e **non può di regola essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso** stesso sul sito internet dell'Amministrazione. Qualora all'esito della pubblicazione dell'avviso non pervenga il numero minimo di candidature previsto dal presente regolamento o comunque inferiore a quanto ritenuto opportuno dal **responsabile**, questo può individuare con altri mezzi le ditte da invitare ad integrazione di quelle candidate.
5. Quando trattasi di tipologie di beni o prestazioni previste dall'Elenco degli operatori economici, l'interpello viene inoltrato a ditte iscritte, selezionandole come indicato nel regolamento di istituzione e gestione dell'elenco medesimo.
6. La **lettera di invito** per gli affidamenti di **importo pari o superiore a euro 40.000,** deve contenere almeno gli elementi di cui all'art. 334 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., di seguito riportati e quelli ulteriori piu' sotto indicati, previsti in altre disposizioni cogenti o scaturenti dalle indicazioni della giurisprudenza più recente:
- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità all'art. 298 e all'art. 145, comma 5, del D.P.R. 207/2010 s.m.i.;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;

Inoltre:
- data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
- indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza

di cui all'art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 e ss.mm., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 Dlgs. 81/2008 ss.mm.; (**)
- codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per le fasce di importo in cui e' dovuto;
- obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffidare a terzi;
- obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
- clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, D.P.R. 207/2010 s.m.i.;
- eventuale opzione di proroga del contratto (in tal caso occorre computare nel valore complessivo del contratto anche l'importo presunto riferito alla proroga, ai fini della verifica del rispetto della soglia massima di ammissibilità);
- dichiarazione di conoscenza e integrale accettazione delle disposizioni di selezione offerta e delle condizioni di esecuzione della fornitura e/o servizio (capitolato), nonche' del presente regolamento.
La lettera invito deve altresi' indicare se si applica il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale disciplinato dalla legislazione vigente.
7. La **lettera di invito** per gli affidamenti di **importo inferiore a euro 40.000**, deve contenere gli elementi ritenuti essenziali dal **Responsabile del Procedimento** individuati fra quelli specificati nel comma precedente, previsti in altre disposizioni cogenti o scaturenti dalle indicazioni della giurisprudenza più recente.
8. In presenza di ragioni di urgenza, la richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine.
9. L'**affidamento diretto** di **importo inferiore a euro 40.000** è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, ove siano presenti nell'Elenco degli operatori economici o sul mercato più ditte conosciute idonee.
10. Nei limiti di importo che consentono l'**affidamento diretto,** quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le miglior condizioni, il **Responsabile del Procedimento** può provvedervi anche attraverso indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi via fax.
11. L'affidatario di servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei **requisiti** di indoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
12. Per il principio di proporzionalita' e semplificazione, ai sensi dell'art.125, comma 14, ove compatibili con un sistema semplificato, si richiedono i seguenti requisiti e con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
- **da euro 0 a euro 39.999**: requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del D.lgs 163/2006 e ss.mm. e requisiti di idoneita' professionale, l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali applicando gli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm. (dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
- **da euro 40.000 e fino alla soglia** di applicazione del presente regolamento, i requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., requisiti di idoneita' professionale, l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali **nonche'** i requisiti di capacita' economico-finanziaria e di capacita' tecnico-professionale individuati dal **Responsabile del Procedimento** in rapporto all'oggetto e importo stimato dell'affidamento con "procedura in economia", applicando gli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm. (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
13. In generale il **provvedimento di affidamento** con procedura di cottimo fiduciario e in particolare di procedura negoziata diretta in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma nonche' la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e di congruità del prezzo. Compete al **Responsabile del Procedimento** la valutazione dell'**anomalia** dell'offerta.
14. Il **contratto** affidato mediante cottimo fiduciario e' stipulato attraverso scrittura privata, che puo' anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito (***) **nonche' a pena di nullita'**:
a) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari;
b) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 ss.mm.
15. L'ordinazione delle forniture e dei servizi è effettuata in forma scritta anche per via telematica. L'esecuzione di forniture e servizi affidata a terzi può essere formalizzata mediante:
a) la stipulazione di atto di cottimo che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito ;
b) lo scambio di corrispondenza commerciale;
c) la sottoscrizione in calce all'atto di affidamento di formale atto di obbligazione.
16**. Al contratto devono essere allegati:**
a) il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali, negoziato fra le parti dopo l'affidamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 26, comma 3-bis, della L.488/1999 ss.mm., relativamente al rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro Consip o regionali eventualmente attive al momento dell'avvio della procedura. Tale dichiarazione deve essere allegata anche alle determine a contrarre e di affidamento.
17. La procedura in economia e' soggetta al rispetto del termine dilatorio (stand-still) prima della stipula del contratto: il contratto non puo' essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di affidamento definitivo. I termini dilatori (stand-still) non scattano quando c'e' una sola offerta. Per il principio di semplificazione e proporzionalita' **per importi inferiori a euro 40.000**, e' possibile svolgere una "indagine di mercato oggettiva" tramite richiesta di preventivi e solo successivamente negoziare con un solo operatore economico richiedendo a questo la presentazione dell'offerta. (****)
18. Il **Responsabile del procedimento** provvede ad adempiere alla post-

informazione tramite pubblicazione di specifico avviso sul sito internet dell'Ente dell'esito della procedura, nei casi in cui ricorre l'obbligo, e raccoglie, verifica e comunica i dati all'Osservatorio dei contratti pubblici per gli atti di affidamento di importi superiori a **euro 40.000**, o eventuale altro valore che dovesse essere fissato in futuro dall' A.V.P.C..

(*) determina a contrarre: Art. 11, c.2, del D.lgs 163/2006 ss.mm.ii.;per gli EE.LL. in particolare l'Art.192 del D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.; per i Lavori vedere anche artt.53, c2,55,c2 e 57,c1 del D.lgs 163/2006 smi; inoltre L.241/1990 smi artt.21 bis e seguenti.
(**) Gli oneri di sicurezza sono una cosa distinta dal DUVRI. Gli oneri di sicurezza non sono soggetti al ribasso.
(***) Art.334, c.2, del DPR 207/2010.
(****) Art. 11, commi 10 e 10 bis, del D.lgs 16372006 e s.m.i.

ART. 27
SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene in base al prezzo o all'offerta economicamente più vantaggiosa da giudicare in base a uno o più dei seguenti elementi:
a) qualità della prestazione;
b) modalità e tempi di esecuzione;
c) caratteristiche tecniche;
d) assistenza;
e) prezzo.
2. Il criterio di scelta e gli elementi di valutazione devono essere indicati nella lettera d'invito. Ove la scelta non cada sul preventivo od offerta di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.
3. Nelle procedure da affidare secondo il criterio del prezzo piu' basso, l'apertura dei preventivi od offerte, per importi inferiori a **euro 40.000** se richiesti in busta chiusa, e per importi pari o superiori a **euro 40.000**, deve essere effettuata in seduta pubblica dal **Direttore Responsabile del settore competente,** assistito da due testimoni, scelti fra i dipendenti comunali e può avvalersi dell'assistenza tecnica di dipendenti o consulenti dell'Ente. Nelle procedure da affidare secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, l'apertura dei preventivi od offerte, per importi inferiori a **euro 40.000** se richiesti in busta chiusa, e per importi pari o superiori a **euro 40.000**, la verifica della regolarita' amministrativa delle offerte pervenute deve essere **effettuata** in seduta pubblica dal **Direttore Responsabile del Settore competente**, assistito da due testimoni dallo stesso designati. Successivamente il Presidente o apposita commissione all'uopo nominata procede, in seduta riservata, all'esame dell'offerta tecnica, per la valutazione della stessa e l'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri prestabiliti. Successivamente ha luogo, in seduta pubblica, l'apertura dell'offerta economica, la redazione della graduatoria dell'offerta economicamente vantaggiosa e l'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse.
4. Nel corso della negoziazione e' necesario garantire la parita' di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
5. In particolare nello svolgimento della procedura di cottimo fiduciario per importi pari o superiori a **euro 40.000**, i principi ai quali deve attenersi, come indicati dal D.lgs 163/2006 e ss.mm. e dalla giurisprudenza amministrativa, sono:
- il rispetto dei principi di cui all'art.125 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.;

- il rispetto delle regole di valutazione prefissate;
- la contestualita' della presentazione delle offerte;
- la segretezza delle offerte;
- la trasparenza e la par condicio tra i concorrenti in tutte le fasi delal procedura negoziata;
- la verifica della congruita' economica dell'offerta.

6. Delle operazioni relative allo svolgimento della procedura negoziata (cottimo fiduciario) per importi pari o superiore a **euro 40.000** viene redatto processo verbale sottoscritto dal **Direttore Responsabile del Settore competente** e dai testimoni. Per procedure di importo inferiore a **euro 40.000**, dell'attivita' svolta il **Direttore Responsabile del settore competente** da' conto nella determinazione di affidamento.
7. L'affidamento può essere effettuato anche in presenza di un'unica offerta qualora sia possibile attestare la congruità dei prezzi.

ART. 28
CONGRUITA' DEI PREZZI

1. L'accertamento della congruita' dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati e' effettuato dal **Responsabile del Procedimento** ai sensi dell'art. 336 del DPR 207/2010 ss.mm., attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.
2. E' possibile avvalersi, per l'accertamento di cui al comma precedente, fermo restando quanto previsto dall'art.7, comma 5 del D.lgs 163/2006 e ss.mm., dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'art. 328 del DPR 207/2010, propri o delle Amministrazioni aggiudicatrici. (*)

(*) ART. 328 E 336 del DPR 207/2010.

Art. 29
SISTEMI AUTOMATIZZATI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. L'approvvigionamento di beni e servizi può avvenire anche mediante l'utilizzo di procedure telematiche di acquisto (mercato elettronico e uso strumenti elettronici) in applicazione dei criteri e delle modalità di espletamento di cui all'art.328 e 335 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.
2. La procedura di acquisti in economia puo' essere condotta, in tutto o in parte, avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonche' con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e di non discriminazione.
3. Gli acquisti in economia possono essere effettuati utilizzando il mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010 s.m.i..

ART. 30
VERIFICA DEI REQUISITI

1.Ove non si proceda all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, la verifica dei requisiti per i quali sia ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive **e' obbligatoria nei confronti del solo concorrente prescelto quale affidatario,** fatto salvo quanto di seguito disposto**.**
2. Nei casi e **nei limiti di importo** entro i quali e' consentita l'acquisizione di beni

o servizi in economia mediante **affidamento diretto**, la verifica dei requisiti dichiarati dall'affidatario ha luogo su un campione pari all'1% degli affidamenti effettuati da ciascun Settore, nonche' in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art.71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.. Per il principio di semplificazione e proporzionalita' per affidamenti di **importo fino a euro 2.000**, IVA esclusa si ritiene valida la dichiarazione sostitutiva dei requisiti dichiarati dall'affidatario, procedendo a verifica solo in caso di ragionevole dubbio, fatta salva l'acquisizione del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) e la facolta' del **Responsabile del Procedimento** di acquisire d'ufficio il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A...
3. L'accertata presenza di elementi non conformi a quelli dichiarati o la mancata prova del possesso dei requisiti, ove questa sia prescritta ai sensi delle vigenti disposizioni, comporta l'annullamento degli atti eventualmente gia' adottati in favore di chi abbia reso o si sia avvalso delle dichiarazioni.
4. Qualora l'accertamento dia esito negativo si puo' procedere, con le medesime modalita', nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 31
TERMINI DI PAGAMENTO

1.I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cui all'art. 334, comma 2, del DPR 207/2010 s.m.i., a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del **Direttore dell'Esecuzione**, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

ART. 32
PRESENTAZIONE E PRELIEVO DI CAMPIONI – CONTESTAZIONI

1. Nell'avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal casi sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.
3. Previa formale contestazione dell'inadempimento, **il Direttore Responsabile del Settore competente** ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dal **Comune** stesso, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
4. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, **il Direttore Responsabile del Settore competente** può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite. I campioni generalmente sono prelevati in numero di 3 (tre), eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli e la firma del **Direttore Responsabile del Settore competente o suo incaricato**; due dei campioni prelevati restano all'**Amministrazione**, il terzo è ritirato dal fornitore.

5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 vengano ugualmente accettati, l'**Amministrazione** ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal **Direttore Responsabile del Settore competente.**
6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, l'**Amministrazione** ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dall'**Amministrazione.**
7. Il contratto prevede espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o ritardo, per un ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, l'**Amministrazione** si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.
8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal **Responsabile del procedimento** e **controfirmate dal Direttore Responsabile del Settore competente, se non sono coincidenti le due figure.**

ART. 33
ESECUZIONE, VERIFICA E ULTIMAZIONE DELL'INTERVENTO (*)

1. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal **Responsabile del Procedimento** di cui al precedente **art. 5,** che svolge nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di **Direttore dell'Esecuzione del contratto**, a meno di diversa organizzazione interna del Comune e fatte salve le eccezioni di cui all'art.300 del D.P.R. 207/2010 s.m.i..
2. Anche nei casi in cui non si faccia ricorso al "contratto aperto" il contratto può prevedere la facoltà di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.
3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
4.Entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione di forniture e servizi di importo pari o superiore a **euro 40.000**, deve essere redatta **l'attestazione di regolare esecuzione**, da unire alla relativa pratica.
5. L'**attestazione di regolare esecuzione** riporta, ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010 s.m.i.:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l'indicazione dell'esecutore;
c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione.
6. Per **importi inferiori a 40.000 euro** non è necessaria l'attestazione di regolare

esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del **Responsabile del procedimento** sulla fattura o nota ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto; detto documento rimane depositato presso il Servizio Finanziario.
7. Sull'importo netto delle prestazioni di servizi, compresi quelli a carattere continuativo per i quali i controlli sono effettuati prima del pagamento di ciascuna fattura e per le forniture di beni, il cui ciclo produttivo si conclude con la consegna della merce, con pagamenti in una unica soluzione, non si applica la ritenuta dello 0,50% come previsto dall'art.4, comma 3 del DPR 207/2010, in quanto comunque il pagamento e' subordinando all'avvenuta acquisizione di Documento Unico di Regolarita' Contributiva (**DURC**) regolare nonche' al rilascio di **attestazione di regolare esecuzione** da parte del **Responsabile del Procedimento-Direttore dell'Esecuzione del contratto** nei tempi e con le modalita' di cui al presente articolo.
8. Per i servizi e forniture non rientranti nelle casistiche di cui al comma precedente, sull'importo netto delle prestazioni e' operata una trattenuta dello 0,50 per cento che potra' essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale.

(*)Titolo III e Titolo IV del DPR 207/2010.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34
NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenute nel DLgs. 163/2006 e ss.mm. e nel DPR 207/2010 e s.m.i., oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili.

ART. 35
DISPOSIZIONI FINALI

1. I limiti di valore indicati nel presente regolamento trovano applicazione fino al momento in cui, per effetto della entrata in vigore di nuove norme cogenti che fissino diversi limiti di valore, non debbano automaticamente trovare applicazione tali diversi limiti.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, le norme di tempo in tempo vigenti contenute nel codice dei contratti e dal regolamento di attuazione dello stesso, espressamente riferite a lavori pubblici, forniture e servizi in economia , espressamente richiamate nelle procedure di affidamento avviate ai sensi del presente regolamento o relative ad istituti e principi di carattere generale.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il "Regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°50 del 27 settembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) ogni altra norma regolamentare dell'Amministrazione incompatibile con il presente regolamento.
4. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.